



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-103.0.0.-16**

L'anno 2021 il giorno 26 del mese di Maggio il sottoscritto Bisso Gianluca in qualita' di dirigente di Direzione Segreteria Generale E Organi Istituzionali, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO RINNOVO DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA SYNCHRONOS S.R.L. DEL SERVIZIO DI INTERPRETARIATO NELLA LINGUA ITALIANA DEI SEGNI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER LA DURATA DI DODICI MESI – CAP. 351 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - ESERCIZI FINANZIARI 2021-2022 - CIG Z1731D1583

Adottata il 26/05/2021  
Esecutiva dal 27/05/2021

26/05/2021	BISSO GIANLUCA
------------	----------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-103.0.0.-16**

OGGETTO: RINNOVO DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA SYNCHRONOS S.R.L. DEL SERVIZIO DI INTERPRETARIATO NELLA LINGUA ITALIANA DEI SEGNI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER LA DURATA DI DODICI MESI – CAP. 351 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - ESERCIZI FINANZIARI 2021-2022 - CIG Z1731D1583

IL DIRETTORE

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *Codice dei contratti pubblici* e ss. mm. e ii. ed, in particolare l'articolo 36, comma 2, lett. a);
- le Linee Guida n. 4, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti *Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*;
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, *Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*, ed, in particolare, l'articolo 26, relativo agli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*";
- il Regolamento di contabilità del Comune di Genova, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 2 febbraio 2006 e successivamente modificato da ultimo con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09 gennaio 2018;

Dato atto che:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03 marzo 2021 sono stati approvati i Documenti Previsionali e Programmatici 2021/2023, e con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 18 marzo 2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;

Premesso che:

- la Direzione Segreteria Generale e Organi Istituzionali è competente per la gestione dei servizi di supporto per l'attività dell'aula consiliare dove si svolgono le sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari;

- nell'ottica di perseguire la trasparenza e la pubblicità della propria attività istituzionale, la Civica Amministrazione si avvale da diversi anni di un servizio di ripresa televisiva e trasmissione in diretta delle sedute del Consiglio comunale attraverso una emittente televisiva locale, rendendo fruibili la trasmissione delle sedute stesse anche attraverso lo streaming dai canali social e dal sito istituzionale dell'Ente;

- il Consiglio comunale negli ultimi anni in più occasioni si è espresso per favorire l'accesso ai servizi dell'Ente delle persone ipoudenti, e per rendere loro fruibile l'ascolto delle sedute del Consiglio comunale trasmesse in canale digitale terrestre, attraverso la trasmissione dell'immagine di un interprete che traduce in simultanea nella Lingua Italiana dei Segni (LIS);

Dato atto che:

- con determinazione dirigenziale n. 2020-103.0.0.-13, adottata il 1° settembre 2020 e resa esecutiva il 2 settembre 2020 sulla base dell'esito della trattativa diretta TD 1387019, svolta tramite il Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., era stato affidato alla ditta Synchronos S.r.l. (benef. 51814 P.IVA. 06407671004), il servizio di interpretariato nella lingua italiana dei segni delle sedute del Consiglio comunale, per la durata di un anno, per il corrispettivo, da intendersi a corpo, di euro 17.934,00 (imponibile pari a euro 14.700,00 e IVA 22% pari a euro 3.234,00) - CIG. ZF92E00410;

- nella suddetta determinazione era prevista un'eventuale opzione di rinnovo per un ulteriore anno alle medesime condizioni a facoltà dell'Amministrazione e compatibilmente con le disponibilità di bilancio;

Considerato che il citato contratto è in scadenza il 3 settembre 2021 e che si rende necessario procedere a garantire la continuità dello svolgimento del servizio di interpretariato nella lingua italiana dei segni delle sedute del Consiglio comunale, in ottemperanza all'ordine del giorno approvato all'unanimità dal Consiglio comunale in data 05 febbraio 2019, che impegnava, tra l'altro, ad attivare tutte le azioni necessarie affinché la registrazione del Consiglio Comunale presente sul sito del Comune avesse un'adeguata traduzione in LIS, come approvato all'unanimità nella mozione 51/2017 del 5/10/2017;

Dato atto inoltre che il servizio è stato svolto dalla ditta affidataria in modo puntuale e professionale, con piena soddisfazione di entrambe le parti, che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il dott. Luigi Macciò, ha verificato con mail inviata a mezzo PEC in data 17 maggio 2021 prot. n. 178224, la disponibilità della ditta ad accettare l'affidamento del servizio alle medesime condizioni per altri dodici mesi, come previsto nella citata determinazione n. 2020-103.0.0.-13, ricevendo in data 19 maggio 2021 pec di conferma della disponibilità da parte della ditta;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Atteso che il suddetto affidamento è strutturato in un unico lotto, in considerazione dell'esiguità dell'importo dello stesso e che le modalità di gestione del conseguente contratto sono regolate dalle Condizioni Particolari del Servizio già allegate quale parte integrante e sostanziale della citata determinazione n. 2020-103.0.0.-13 e allegate, altresì, al presente provvedimento (Allegato 1);

Ritenuto pertanto di rinnovare il servizio di interpretariato in simultanea nella lingua dei segni delle sedute del Consiglio comunale, per la durata di dodici mesi, dal 04 settembre 2021 al 03 settembre 2022, alle medesime condizioni contenute nelle Condizioni Particolari di Servizio, alla ditta Synchronos S.r.l. per il corrispettivo da intendersi a corpo, di euro 14.700,00 oltre Iva 22%, quindi euro 17.934,00 Iva inclusa;

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm e ii.;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

### **DETERMINA**

- 1) **di affidare**, per le motivazioni di cui in premessa, per la durata di altri dodici mesi, dal 4 settembre 2021 al 3 settembre 2022, il servizio di interpretariato in simultanea nella lingua dei segni delle sedute del Consiglio comunale, per la durata di un anno alla ditta Synchronos S.r.l. per un importo di euro 14.700,00 oltre Iva 22%, quindi euro 17.934,00 Iva inclusa, a corpo, pari alla somma prevista nel precedente contratto;
- 2) **di prevedere** la revoca di diritto dell'affidamento nel caso in cui da controlli effettuati sui requisiti di carattere generale si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora da ulteriori controlli emergessero cause ostative alla stipula del contratto, o nel caso in cui la ditta non produca attestazione del versamento del bollo o della garanzia definitiva prevista dall'art. 103 del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, *Codice dei contratti pubblici*; si riserva inoltre la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nel caso l'affidatario si trovi nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (pantouflage o revolving door) per avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, per avere attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo affidatario”.
- 3) **di confermare** le Condizioni Particolari del servizio che disciplinano le modalità del servizio di cui al punto 1), allegate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento (Allegato 1);
- 4) **di dare atto** che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza;
- 5) **impegnare** la spesa complessiva di **euro 17.934,00 IVA inclusa**, al **capitolo 351** “Prestazioni professionali e specialistiche”, c.d.c. 15.6.32 - p.d.c. 1.3.2.11.1 “Interpretariato e traduzioni” - Cod. benef. 51814, ripartendola come di seguito indicato:
  - Bilancio 2021 per **€ 5.978,00 (IMP. 2021/8603)**

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- Bilancio 2022 per € 11.956,00 (IMP. 2022/434)

- 6) **di dare atto** che gli impegni di spesa sono stati assunti ai sensi dell'articolo 183, del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.;
- 7) **di stabilire** che la Direzione Segreteria Generale e Organi Istituzionali provvederà alla liquidazione delle fatture che saranno emesse dalla ditta Synchronos S.r.l., con sede legale in Roma Via Vanvitelli 81 (P.IVA. 06407671004, mediante emissione di atti di liquidazione digitale nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
- 8) **di dare atto** che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- 9) **di dare atto** dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art.6 bis della L.241/1990 e ss.mm. e ii., nonché, dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii..

IL DIRETTORE  
Dott. Gianluca Bisso



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-103.0.0.-16  
AD OGGETTO: RINNOVO DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA SYNCHRONOS S.R.L. DEL SERVIZIO DI INTERPRETARIATO NELLA LINGUA ITALIANA DEI SEGNI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER LA DURATA DI DODICI MESI – CAP. 351 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - ESERCIZI FINANZIARI 2021-2022 - CIG Z1731D1583

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA  
DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI

**CONDIZIONI PARTICOLARI DEL SERVIZIO DI INTERPRETARIATO NELLA  
LINGUA ITALIANA DEI SEGNI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**CIG  
ZF92E00410.**

## **ARTICOLO 1 OGGETTO DEL SERVIZIO**

1. Costituisce oggetto delle presenti Condizioni particolari il servizio di interpretazione in simultanea attraverso la lingua italiana dei segni di tutte le sedute del Consiglio Comunale, così come meglio precisato di seguito.
2. Le Condizioni particolari di servizio contenute nel presente documento formano parte integrante del Contratto che sarà stipulato in modalità telematica con la ditta affidataria.
3. Il presente contratto è stato stipulato su un unico lotto in considerazione dell'esiguità dell'importo stimato per il servizio.

CIG: ZF92E00410

RUP: Dott. Luigi Macciò, Funzionario Direzione Segreteria Generale e Organi Istituzionali; email: lmaccio@comune.genova.it

## **ARTICOLO 2 VALORE DEL SERVIZIO**

1. L'importo stimato del servizio per un anno è pari a euro quindicimila (15.000€) oltre IVA al 22% con eventuale opzione di rinnovo per un ulteriore anno alle medesime condizioni, a facoltà dell'Amministrazione e compatibilmente con le disponibilità di bilancio.  
Il corrispettivo è da intendersi a corpo per il servizio oggetto del presente affidamento.
2. Non esistono oneri per la sicurezza.

## **ARTICOLO 3 IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO**

1. L'importo complessivo del contratto, da intendersi a corpo, per il periodo di validità di un anno è pari a euro quindicimila (15.000€) oltre IVA al 22%, fatta salva l'applicazione dell'eventuale ribasso proposto in sede di offerta.
2. L'importo contrattuale potrà essere aumentato o diminuito nel limite del 20% d'obbligo, così come previsto dall'art. 106 c. 12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., senza che l'affidatario possa avanzare pretesa alcuna.
3. In caso di interruzione delle attività del Consiglio comunale, dovuta a disposizioni normative o amministrative cogenti, il servizio dovrà intendersi sospeso e non sarà corrisposto alcun emolumento all'affidatario per il periodo di sospensione.

In tal caso la durata del contratto sarà prolungata per un periodo pari alla sospensione delle attività.

## **ARTICOLO 4 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO**

1. Il servizio di interpretazione in simultanea attraverso la lingua italiana dei segni di tutte le sedute del Consiglio Comunale verrà affidato direttamente, sulla base delle presenti

“Condizioni particolari di Servizio”, previa consultazione di operatori economici sul portale del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto trattasi di servizio di importo inferiore ad € 40.000.

## **ARTICOLO 5 GARANZIA DEFINITIVA**

1. L’impresa a cui viene affidato il servizio, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. dovrà presentare garanzia definitiva per l’assolvimento di tutte le obbligazioni ad essa derivanti dalle presenti Condizioni particolari di servizio.  
La garanzia definitiva dovrà essere pari al 10% dell’importo contrattuale e dovrà avere durata di un anno dalla data di assegnazione e sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito.  
L’ammontare residuo della cauzione definitiva dovrà permanere fino alla regolare esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto dall’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 *Codice degli appalti* e ss. mm. e ii..
2. La cauzione definitiva sarà costituita con le modalità previste dal combinato disposto dagli artt. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016 *Codice degli appalti* e ss. mm. e ii..
3. La mancata costituzione della garanzia entro 10 giorni dalla comunicazione dell’assegnazione del servizio potrà determinare la revoca dell’affidamento.
4. La ditta affidataria prima della stipula del contratto in forma digitale dovrà inviare a mezzo posta alla Direzione Segreteria Generale e Organi Istituzionali, oltre al modulo relativo alla tracciabilità dei pagamenti debitamente compilato con l’indicazione dei conti correnti su cui verranno incassate le fatture, anche una marca da bollo del valore di Euro 16,00.

## **ARTICOLO 6 CARATTERISTICHE E MODALITÀ DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il servizio di cui alle presenti Condizioni particolari consiste nell’interpretazione in simultanea attraverso la lingua italiana dei segni di tutte le sedute del Consiglio Comunale.
2. Ai fini di cui al comma 1 si specifica che:
  - a Le sedute del Consiglio Comunale si svolgono un giorno lavorativo della settimana, di norma coincidente con il martedì pomeriggio, durano mediamente n° 5 ore (cinque ore) dalle ore 14.00 alle ore 19.00, con eventuale prosecuzione o maggiore frequenza settimanale in occasione di particolari argomenti posti all’Ordine del Giorno (es: approvazione del Bilancio).  
Il numero medio di sedute del Consiglio Comunale è di circa quattro per mese, per un totale annuo stimato di 50 sedute.
  - b In caso di riunioni del Consiglio Comunale per qualunque motivo convocate in giorno diverso dall’ordinario ovvero in orario anticipato o posticipato, l’Amministrazione ne darà comunicazione alla Ditta affidataria, di norma con almeno un giorno di preavviso.

- c Verranno conteggiate come servizio svolto le eventuali sospensioni dei lavori di breve durata che dovessero verificarsi durante le sedute.
3. L'affidatario del servizio deve garantire per ogni convocazione e per tutta la durata della seduta del Consiglio Comunale, senza soluzione di continuità, l'interpretazione simultanea della seduta stessa, avvalendosi di uno o più operatori.
  4. L'interprete/gli interpreti saranno ripresi dall'emittente televisiva affidataria del servizio di ripresa televisiva e messa in onda delle sedute del Consiglio.  
Tale emittente metterà a disposizione la strumentazione e i supporti necessari per il servizio di interpretazione; in sala consiliare sarà dedicata postazione specifica per gli operatori del servizio di interpretariato.  
L'emittente televisiva trasmetterà contestualmente le immagini in un riquadro di dimensioni adeguate, durante tutta la durata delle sedute.
  5. Le sedute del Consiglio Comunale sono trasmesse integralmente su canale televisivo digitale sul territorio comunale, in diretta e in replica. Sono anche visibili in modalità streaming dal sito istituzionale del Comune di Genova e dai suoi social media.

## **ART. 7 OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO**

1. La Ditta affidataria dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia, avvalendosi di personale qualificato con un adeguato Curriculum di studi e di esperienza lavorativa.  
La prestazione sarà resa nel rispetto delle presenti Condizioni particolari di servizio, secondo i termini e le modalità contenute nell'offerta presentata e nel rispetto degli indirizzi e delle direttive fissati dal Comune di Genova.
2. L'affidatario deve garantire per ogni seduta di Consiglio comunale, a partire da un quarto d'ora prima dell'inizio dei lavori consiliari e per tutta la durata della seduta, senza soluzione di continuità, la presenza del personale necessario alla corretta e tempestiva esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento.
3. La Ditta affidataria si impegna espressamente a fornire la massima collaborazione agli uffici dell'Ente durante tutto il periodo contrattuale per espletare nel miglior modo possibile l'incarico assegnato.
4. La Ditta affidataria, all'avvio dei lavori, si impegna a nominare un "Capo Progetto Fornitore" con il compito di rappresentare e impegnare la Ditta affidataria nella fase esecutiva del contratto. Il personale della Ditta affidataria deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro quando si trova all'interno di palazzo Tursi - Albini, mentre non viene ripreso dalle telecamere per la messa in onda.
5. In caso di richiesta motivata da parte del Comune di Genova, l'affidatario dovrà procedere entro 5 giorni dalla richiesta, alla sostituzione del personale che, pur in possesso dei requisiti di titoli ed esperienza richiesti, abbia dimostrato una professionalità non consona o confacente alla tipologia della prestazione richiesta.
6. La Ditta è obbligata ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed

aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni; essa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Essa si impegna a trasmettere al Comune di Genova, prima dell'inizio delle attività, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici.

7. La Ditta è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, nonché quelle connesse al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.e ii..

La Ditta si impegna altresì a rispettare le misure previste dall'Amministrazione Comunale per la prevenzione e il contenimento dell'epidemia da COVID-19.

8. La Ditta affidataria dovrà eseguire il servizio affidato in maniera da non causare interferenze di carattere tecnico-funzionale che rechino pregiudizio alla tutela della salute e della sicurezza delle persone a qualsiasi titolo presenti, con le attività del Consiglio Comunale ovvero causare possibili interruzioni o disfunzioni derivanti da fattori tecnici.
9. La Ditta e l'Amministrazione, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.n°81/2008 e ss.mm. e ii., all'atto dell'assegnazione del servizio, valuteranno congiuntamente con i rispettivi responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione le misure e le procedure da adottare durante lo svolgimento delle attività, sottoscrivendo il Verbale di Cooperazione e Coordinamento e il D.u.v.r.i...
10. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti competenti e per il quale verrà richiesto il pagamento, il Comune di Genova effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procederà, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
11. La Ditta e l'Amministrazione si impegnano a darsi reciprocamente immediata notizia di qualsiasi azione o questione di terzi di cui siano venute a conoscenza relativamente a quanto sopra.
12. La Ditta assumerà a sue spese la difesa contro tale azione e terrà a suo carico gli oneri eventualmente conseguiti nei confronti del terzo attore.
13. La Ditta affidataria è tenuta alla riservatezza ed al segreto d'ufficio. Le notizie comunque venute a conoscenza del personale dell'affidatario, non dovranno essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate da parte della medesima, o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente atto.

## **ART. 8 IMPEGNI DEL COMUNE DI GENOVA**

1. Il Comune di Genova nomina un Responsabile Unico del Procedimento con il compito di rappresentare l'Ente nella fase esecutiva del contratto nei confronti del fornitore, di garantire il rispetto delle esigenze e delle priorità del Comune e curare la supervisione ed il controllo dell'avanzamento della fornitura e la rispondenza della stessa a quanto previsto dal presente capitolato.
2. L'Amministrazione ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.n°81/2008 e ss.mm. e ii., all'atto dell'assegnazione del servizio, valuterà congiuntamente con i responsabili del Servizio

Prevenzione e Protezione della Ditta affidataria, le misure e le procedure da adottare durante lo svolgimento delle attività, sottoscrivendo il Verbale di Cooperazione e Coordinamento e il D.u.v.r.i..

## **ART. 9 TUTELA DELLA PRIVACY**

1. Le Parti si impegnano, per quanto di competenza, alla puntuale applicazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE “Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, di seguito GDPR, e di quanto previsto dal Decreto legislativo delegato 10/08/2018 n. 101 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, GDPR.
2. La Civica Amministrazione in qualità di “Titolare del trattamento” di dati personali, nominerà, con atto formale, la società affidataria quale “Responsabile esterno del trattamento dei dati” in relazione all’oggetto del contratto.
3. Il Responsabile ha l’obbligo di operare il trattamento dei dati personali ai soli fini dell’espletamento dell’incarico ricevuto, adottando autonomamente le misure prescritte dalla normativa vigente, garantendo il trattamento dei dati personali nel rispetto dei principi del GDPR e attenendosi alle istruzioni fornite dal titolare del trattamento.
4. Il Responsabile, nell’ambito della propria struttura aziendale, provvederà a individuare per iscritto le persone fisiche da nominare “soggetti autorizzati” al trattamento dei dati prescrivendo, tra l’altro, che abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria ad adempiere ai compiti loro assegnati nel rispetto del limite del minimo privilegio di accesso.
5. Il Responsabile garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si impegnino formalmente alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza e abbiano ricevuto la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali.
6. L’affidatario è tenuto a mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi del presente capitolato e del contratto e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
7. L’affidatario è tenuto a informare e coinvolgere tempestivamente il Titolare di tutte le questioni riguardanti il trattamento dei dati personali ed in particolare nel caso di richieste di informazioni, controlli, ispezioni ed accessi da parte del Garante privacy.
8. L’affidatario è tenuto ad assistere il titolare del trattamento attraverso l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate e dell’informativa privacy da concordare con il titolare, al fine di soddisfare l’esercizio dei diritti dell’interessato (artt. da 12 a 22 GDPR) e tramite il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 GDPR sulla sicurezza dei dati personali.
9. Durata della nomina a responsabile del trattamento dei dati: la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati avrà durata fino alla scadenza contrattuale o fino al termine dell’eventuale proroga.

**ART. 10**  
**PENALITA'**

1. La Civica Amministrazione si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il soggetto affidatario nulla possa eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte dello stesso, di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato, delle caratteristiche e modalità di esecuzione contenute nell'offerta nonché sul rispetto di quanto previsto dal contratto.
2. Qualora dovessero risultare delle difformità, il soggetto affidatario dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata, pena l'applicazione delle penalità più oltre indicate.
3. La Ditta affidataria non sarà peraltro ritenuta responsabile per il mancato o tardivo adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto qualora detto adempimento o tardivo adempimento sia dovuto direttamente od indirettamente a causa di forza maggiore.
4. Tutti i termini, in questo caso, risultano prolungati di un periodo equivalente alla durata della causa di forza maggiore che ha provocato l'inadempimento o il tardivo adempimento.
5. In ogni caso, il soggetto affidatario, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate dall'Amministrazione e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare alcun aumento dei diritti stabiliti per l'espletamento dell'incarico conferito.
6. La Ditta affidataria prende atto che il Comune di Genova potrà applicare una penale con importo da euro cinquanta (50,00€) a cinquecento (500€), a seconda della gravità dell'inadempimento.
7. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte dal responsabile. Le penali verranno irrogate mediante comunicazione scritta all'esecutore del contratto a mezzo PEC, e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; ove questi non siano sufficienti, il responsabile procederà all'incameramento, parziale o integrale, della cauzione. Le suddette penali sono cumulabili tra loro. Le penali dovranno essere comunicate entro 60 (sessanta) giorni dall'inadempimento o inesatto adempimento.
8. Fatta salva l'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni imputabili a colpe dell'affidatario.
9. L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, troverà applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

**ART. 11**  
**ESECUZIONE IN DANNO**

1. Nel caso in cui la Ditta affidataria ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni di cui al presente Capitolato, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'affidatario, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

2. Per la rifusione dei danni l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato.

## **ART. 12**

### **INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Per il ripetersi di gravi inadempienze, previe le contestazioni del caso, potrà farsi luogo alla risoluzione anticipata del contratto senza che alcun indennizzo sia dovuto alla ditta salvo ed impregiudicato, invece, qualsiasi ulteriore diritto che il Comune possa vantare nei confronti della ditta stessa.
2. In particolare si procederà alla risoluzione anticipata ed unilaterale del contratto dopo 5 inadempienze, anche non consecutive, segnalate per iscritto alla Ditta affidataria nel corso dell'anno e non seguite da interventi di ripristino entro i termini prefissati.
3. Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto per manifesta inosservanza delle norme previste dalla Legge sulla sicurezza nel lavoro e dai contratti nazionali di lavoro nonché gravi e ripetute violazioni alle disposizioni contenute nel Documento di Valutazione dei rischi da parte dell'Impresa appaltatrice nonché delle eventuali imprese subappaltatrici, comprese quelle relative al comportamento omissivo degli stessi operatori.
4. L'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dall'Amministrazione Comunale, compresa l'eventuale esecuzione in danno.

## **ART. 13**

### **FATTURE, LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI**

1. La Ditta affidataria dovrà emettere fattura mensile posticipata per un ammontare pari ad un dodicesimo dell'importo contrattuale, nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007 art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55, intestata a Comune di Genova C.F. 00856930102 - Direzione Segreteria Generale e Organi Istituzionali indicando il CODICE UNIVOCO UFFICIO: TCPTER.
2. Oltre a detto Codice Univoco ogni fattura dovrà contenere il codice CIG assegnato all'appalto, il numero d'ordine SIB, tutti i dati previsti dall'art. 21 D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota Iva, imposta totale, IBAN conto dedicato, ecc.) inserendo l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" e la descrizione delle prestazioni.
3. La mancata annotazione della dicitura "scissione dei pagamenti" determinerà l'irregolarità della fattura che verrà scartata dal sistema e potrà comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti.
4. Per la liquidazione delle fatture si applica il meccanismo del c.d. "split payment" che prevede per gli Enti Pubblici l'obbligo di versare all'Erario l'Iva esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l'imponibile.
5. La liquidazione delle fatture è subordinata all'attestazione di regolare esecuzione del servizio da parte del RUP ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016.

6. La ditta appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto.

Ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010 e del d.l. n.187 del 12.11.2010:

- i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni;
  - i contraenti hanno l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica;
  - i contraenti hanno l'obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nonché provvedono altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
7. Il pagamento delle fatture, complete di tutti i dati necessari, avverrà entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge. L'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture.

#### **ART. 14 SUBAPPALTO**

1. Il subappalto è ammissibile nei limiti ed alle condizioni disciplinate all'art. 105 *Subappalto* del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii..

#### **ART. 15 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto. Se questo si verificherà, l'Amministrazione dichiarerà risolto il contratto per colpa dell'appaltatore, salvo ogni diritto di ripetere ogni eventuale maggiore danno dipendente da tale azione.

#### **ART. 16 CESSIONE DEL CREDITO**

1. E' consentita la cessione del credito, purché sia preventivamente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata, nel rispetto delle previsioni di legge.

#### **ART. 17 SPESE CONTRATTUALI**

1. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente servizio sono a carico della Ditta appaltatrice.

**ART. 18**  
**RINVIO AD ALTRE NORME**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, valgono le norme del Capitolato Generale per gli appalti dei lavori e delle forniture del Comune di Genova e, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile.

**ART. 19**  
**FORO COMPETENTE**

1. Per ogni controversia riguardante il servizio in oggetto è competente il Foro di Genova.